

### ALLEGATO 3

#### MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

#### Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

Cognome e Nome: GORNATI MASSIMILIANO

Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A RUI nr: A 000245193 in data 08/03/2018

in qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della società MG – ASSICURAZIONI SRLS iscritta al RUI nr. A 000679244 in data 10/03/2021

Sede Legale: VIA POZZI, 11 – 20009 VITTUONE (MI)

Sede Operativa: VIA POZZI, 11 – 20009 VITTUONE (MI) e VIA SEMPIONE, 152 – 20016 PERO (MI)

Recapito telefonico 02/90111261

Indirizzo internet e di posta elettronica: [www.mgassicurazioni.it](http://www.mgassicurazioni.it) – [info@mgassicurazioni.it](mailto:info@mgassicurazioni.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: [mgassicurazioni2021@pec.it](mailto:mgassicurazioni2021@pec.it)

Eventuale indirizzo Internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione: [www.mgassicurazioni.it](http://www.mgassicurazioni.it)

**L'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)**

#### Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

**a)** L'intermediario dichiara di agire per conto di una impresa di assicurazione o più imprese di assicurazione  
La denominazione dell'Impresa di cui distribuisce il prodotto è:

Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA

Helvetia Vita S.p.A.

Allianz Direct S.p.A.

**b)** il contratto viene distribuito sulla base di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:

MEDIORISCHI SRL – B000128535

#### Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) l'Intermediario **non è** detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non è** detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

**ALLEGATO 3**  
**MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

**Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale;  
dichiara di avere o potrebbe avere un rapporto d'affari con le Imprese di Assicurazione di seguito elencate:

Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA

Helvetia Vita S.p.A.

Allianz Direct S.p.A.

dichiara di avere messo a disposizione nei propri locali e/o pubblicato sul sito internet l'Elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali ha o potrebbe avere un rapporto d'affari e di aver informato il contraente della facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'Elenco delle Imprese

- b) dichiara che, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private, fornisce al contraente le ulteriori informazioni.

**Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni**

- a) il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) relativamente ai contratti di assicurazione RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario, calcolate in percentuale sul premio RC Auto globale, è la seguente:

Impresa	Tipologia Veicolo	Aliquota provvigionale
HELVETIA	AUTOVETTURE	9,26%
	VEICOLI D'EPOCA	8,49%
	MOTOVEICOLI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI, MACCHINE AGRICOLE E C/PROPRIO	6,56%
	AUTOCARRI C/PROPRIO E PROPRIO E VEICOLI DA TRASPORTO	6,17%
	CICLOMOTORI	6,35%
	NATANTI	6,74%
	C/TERZI – TRASPORTO PUBBLICO	4,24%

**ALLEGATO 3**  
**MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Impresa	Tipologia Veicolo	Aliquota provvigionale
ALLIANZ DIRECT S.p.A.	AUTOVETTURE	10,03%
	MOTOCICLI	10,03%
	AUTOCARRI FINO A 120 Q.LI	10,03%
	CAMPER	10,03%

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

#### **Sezione VI – Informazioni sui pagamenti dei premi**

Con riferimento al pagamento dei premi dichiara:

- che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;

Le modalità di pagamento ammessi sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

#### **Sezione VII – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente**

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da

### ALLEGATO 3

#### MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

- negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa proponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) facoltà per il contraente di:  
presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo dell'intermediario e/o all'impresa in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alla modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

#### Sezione VIII – Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può:

- a) esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.